



UNIPOL TRASPORTO SICURO E SEMPLICE

Forma assicurativa targhe identificate

Assicurazione della Responsabilità civile del Vettore Stradale e dei Danni alle merci trasportate per conto dell'avente diritto.

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Responsabilità Civile del Vettore Stradale e Danni alle Merci Trasportate per Conto dell'Avente Diritto

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A

Prodotto: UNIPOL Trasporto Sicuro e Semplice – TARGHE IDENTIFICATE

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi alla Responsabilità Civile del Vettore stradale in relazione alla perdita o avaria delle merci trasportate, con la possibilità di comprendere anche l'assicurazione dei danni diretti alle merci trasportate per conto dell'avente diritto.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE:** la garanzia vale per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato, in qualità di Vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

E' compresa anche la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle merci trasportate in relazione ai seguenti eventi: atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; atti di terrorismo o atti compiuti da persone che agiscono per scopi socio-politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria uragani.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO: indennizza tutti i danni materiali e diretti che le merci subiscono durante il trasporto via terra affidato al Contraente a causa di tutti i rischi del trasporto, salvo quanto espressamente escluso. Per la validità della garanzia è condizione essenziale che il Contraente abbia ricevuto dall'avente diritto mandato scritto ad assicurare le stesse.

Sono compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da: a) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; b) terroristi o persone che agiscono per scopi politici; c) guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetti e/o ro/ro); d) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto c) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetti e/o ro/ro); e) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetti e/o ro/ro).

GARANZIE OPZIONALI:

Garanzia Supplementare [a pagamento]:

- Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

✗ dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato siano una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti, amministratori e procuratori;

✗ In nessun caso Unipol sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscono violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti, e Franchigie e Esclusioni indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate dalla garanzia opzionale) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE:** appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore contraente, Subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché truffa da chiunque perpetrata; infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose; guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa; cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo; contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini; esplosioni di ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

! **ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO:** appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore contraente, Subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché truffa da chiunque perpetrata; infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose; vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale; ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato; contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dei Paesi di seguito indicati: Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Serbia, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Macedonia. Nell'ambito di tali Paesi l'Assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua. Per i trasporti effettuati al di fuori dei limiti territoriali della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la copertura è operante purché tali trasporti risultino soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merce su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (per brevità "CMR").



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento previsti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, durata che può essere di un Anno o di un Anno più frazione.

L'Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo: alla scadenza essa si proroga per un altro anno e così di anno in anno.

La garanzia si ritiene comunque valida dal momento della presa in consegna della merce per l'esecuzione del trasporto, se quest'ultima avviene entro il periodo di validità della polizza, fino al momento della loro riconsegna al destinatario, anche se il viaggio termina dopo la scadenza della Polizza. La garanzia inizia con la presa in consegna da parte del Contraente per l'esecuzione del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio, e termina al momento della loro riconsegna al destinatario. La garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sul veicolo, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti all'ordinaria esecuzione del trasporto. L'Assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra mediante lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso.

Per evitare il tacito rinnovo del contratto è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Assicurazione Responsabilità Civile del Vettore Stradale e Danni alle Merci Trasportate per conto dell'avente diritto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOL Trasporto Sicuro e Semplice - TARGHE IDENTIFICATE

Data 01/07/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

In relazione ad entrambe le garanzie, **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE E ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO**, sono ricomprese le seguenti casistiche: **Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo**: Sezione III, pag. 13, Art. 31; **Furto delle merci senza sottrazione del veicolo**: Sezione III, pag. 14, Art. 32; **Furto delle merci in seguito ad incidente stradale**: Sezione III, pag. 15, Art. 33; **Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché dolo dei rispettivi dipendenti**: Sezione III, pag. 15, Art. 34; **Appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente**: Sezione III, pag. 15, Art. 34; **Infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri e ai limiti di sagoma**: Sezione III, pag. 15, Art. 34; **Rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne**: Sezione III, pag. 15, Art. 35; **Operazioni di carico e scarico**: Sezione III, pag. 16, Art. 36; **Corpo container, casse mobili**: Sezione III, pag. 16, Art. 37; **Imballi e confezioni**: Sezione III, pag. 16, Art. 38; **Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata**: Sezione III, pag. 16, Art. 39.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Assicurazione per Trasporti di Merci Deperibili effettuati con Autocarri frigoriferi: Sezione III, pag. 17, Art. 40.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE (R.C.V)**, Unipol non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dalla Contraente in conseguenza di: - vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci; - bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

Per l'**ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (DPC)**, sono esclusi dall'Assicurazione i danni e le perdite direttamente o indirettamente causati o derivanti da: - difetto, vizio o insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o della preparazione delle merci assicurate per far fronte agli ordinari accadimenti del viaggio assicurato (ai fini della presente esclusione con "imballaggio" si intende anche lo stivaggio in un container o simile); - bagnamento, se le merci sono state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte; - cattivo stivaggio sul mezzo Vettore o inadeguata protezione della merce per il trasporto. Qualora tali operazioni siano state effettuate direttamente dal Contraente o dai propri dipendenti, nonché da terzi sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente o dai propri dipendenti, la presente esclusione non opera.

Per **entrambe le garanzie** (R.C.V. e D.P.C.), non è coperto il trasporto delle seguenti merci: - carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti; - oggetti in materiali preziosi o semipreziosi; - oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione; - piante e fiori; - merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermitici; - animali vivi; - autoveicoli; - esplosivi; - armi e munizioni in genere; - tabacchi; - merci da trasportarsi con cisterne; - masserizie nonché tutte le merci già danneggiate o di rispedizione; - imbarcazioni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE (R.C.V.), Limitazioni. il limite dell'obbligazione della Società è costituito:

- per i trasporti nazionali, dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 II comma del Codice Civile, in materia di responsabilità del vettore stradale (fissato in euro 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata) fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.
- per i trasporti internazionali CMR, dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'Art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza, fissato in 8,33 DSP Diritti Speciali di Prelievo (circa € 10,00) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante ovvero di merce perduta e/o avariata.
- Qualora, per effetto dell'applicazione del V comma dell'art. 1696 del Codice Civile e dell'Art. 29 della CMR, inapplicabilità dei limiti di responsabilità, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo o dall'art 23 della CMR, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicato in polizza.
- per i trasporti effettuati per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa in cui non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 III comma del Codice Civile - fissato in euro 1,00 (per i trasporti nazionali) o in euro 3,00 (per i trasporti internazionali) per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata - fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE (R.C.V.), Franchigie/Scoperti. - Franchigia di € 250,00; - Scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili) per: Inapplicabilità dei limiti di responsabilità (ipotesi di cui all'art. 1696 c.c. V comma o art. 29 CMR).

ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (DPC), Franchigie/Scoperti. - Franchigia di € 250,00.

Per entrambe le Sezioni (R.C.V. e D.P.C.), Esclusioni per i danni: - derivanti da malattie trasmissibili o paure o minaccia (reale o percepita di malattie trasmissibili); - derivanti da esplosioni o radiazioni provenienti da elementi radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminanti o da combustibili, scorie o armi atomiche, nucleari, chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; - Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso; - danni alle merci trasportate su navi che l'Assicurato era consapevole non essere certificate in conformità all'ISM Code o del fatto che la Compagnia armatoriale non era in possesso di "documento di conformità" all'ISM Code; - danni conseguenti, riguardanti o derivanti direttamente o indirettamente da amianto o materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità.

GARANZIE COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI. FURTO DELLE MERCI A SEGUITO DI SOTTRAZIONE DEL VEICOLO - OBBLIGO DI SORVEGLIANZA Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00; FURTO DELLE MERCI A SEGUITO DI SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON SUCCESSIVO RITROVAMENTO - OBBLIGO ANTIFURTO Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00; FURTO DELLE MERCI A SEGUITO DI SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SENZA RITROVAMENTO Scoperto - fermo un minimo non indennizzabile di € 250,00 - alternativamente del 10% se installato antifurto con testimoniabilità (CEI 79/17 DI 2° o 3° o CEI 79/51 di 2° o 3° livello o altro recepito in polizza) o del 20% negli altri casi; FURTO DELLE MERCI DEL VEICOLO SENZA SOTTRAZIONE DELLO STESSO Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00; FURTO DELLE MERCI SENZA SOTTRAZIONE DEL VEICOLO (MANCATA CONTESTAZIONE EFFRAZIONE DEL VEICOLO O DEI MEZZI CHIUSURA DEI LOCALI) Scoperto del 20% con minimo non indennizzabile di € 250,00; FURTO DELLE MERCI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE Franchigia: € 250,00; RAPINA DELLE MERCI (nella sez. R.C.V. la garanzia opera solo qualora risulti accertata la Responsabilità dell'Assicurato): Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00; SMARRIMENTO DELLE MERCI Scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00; COLPA GRAVE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO NONCHÉ DOLO DEI RISPETTIVI DIPENDENTI Scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili) con minimo non indennizzabile di € 250,00; APPROPRIAZIONE INDEBITA E FURTO PERPETRATO DAI DIPENDENTI DEL CONTRAENTE Scoperto del 25% con minimo non indennizzabile di € 1.000,00; CLAUSOLA CISTERNE - DISPERSIONE O COLAGGIO DEL PRODOTTO A SEGUITO DI ROTTURA E/O FORATURA DELLA MANICHETTA O DA SFILAMENTO/DISTACCO DELLA MANICHETTA DELLA RELATIVA VALVOLA O DA ROTTURA DELLA VALVOLA, DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO Franchigia: € 250,00; CLAUSOLA CISTERNE - DISPERSIONE O COLAGGIO DEL PRODOTTO NON RICONDUCEBILE ROTTURA E/O FORATURA DELLA MANICHETTA O DA SFILAMENTO/DISTACCO DELLA MANICHETTA DELLA RELATIVA VALVOLA O DA ROTTURA DELLA VALVOLA, DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO Scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di € 250,00; CLAUSOLA CISTERNE - CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO Scoperto del 15% (20% in caso di lavaggio effettuato in proprio) con minimo non indennizzabile di € 250,00; CLAUSOLA CISTERNE - DISPERSIONE, COLAGGIO O CONTAMINAZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE Franchigia: € 250,00; CLAUSOLA CISTERNE - DISPERSIONE, COLAGGIO O CONTAMINAZIONE A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI Fermo un minimo non indennizzabile di € 250,00, si applicano gli stessi scoperti di furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce che precedono; CARICHI PARZIALI DI ELETTRONICA DI CONSUMO, PRODOTTI FARMACEUTICI, PELLI E PELLICCE Limitazioni Le merci sono garantite sino alla concorrenza di € 20.000,00; Franchigia: € 250,00; CORPO CONTAINER, CASSE MOBILI, CISTERNE DI TERZI Limitazioni La garanzia opera fino al limite massimo di € 5.000,00 per evento e di € 10.000,00 per annualità assicurativa; Scoperti: Si applicano gli stessi scoperti di furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce che precedono con minimo non indennizzabile di € 250,00; IMBALLI E CONFEZIONI Limitazioni La garanzia opera sino al limite di € 2.500,00 per evento e di € 5.000,00 per annualità assicurativa con minimo non indennizzabile di € 250,00;

SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DELLA MERCE DANNEGGIATA *Limitazioni* La garanzia opera sino al limite di € 5.000,00 per evento e di € 10.000,00 per annualità assicurativa e ciò anche in eccedenza alle somme assicurate stabilite in Polizza; **Franchigia:** € 250,00.

Garanzia supplementare a pagamento ASSICURAZIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI EFFETTUATI CON AUTOCARRI FRIGORIFERI. DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA CAUSATI DA GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DELLA TEMPERATURA PER UNA DURATA CONTINUATIVA NON INFERIORE A 8 ORE PER SURGELATI O CONGELATI O 4 ORE PER REFRIGERATI E FRESCHI *Scoperto* del 10% *con minimo non indennizzabile di* € 250,00; DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA CAUSATI DA GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DELLA TEMPERATURA PER UNA DURATA CONTINUATIVA INFERIORE A 8 ORE PER SURGELATI O CONGELATI O 4 ORE PER REFRIGERATI E FRESCHI OPPURE PER UNA DURATA CHE IL PERITO NON ABBAIA POTUTO ATTESTARE, NÉ POSSA ESSERE DIMOSTRATA DOCUMENTALMENTE *Scoperto* del 20% *con minimo non indennizzabile di* € 500,00; DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA IN CASO DI MANCATA O DIFETTOSA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA QUANDO LA STESSA SIA IMPUTABILE AD ERRATO STIVAGGIO ESEGUITO SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE: *Scoperto* del 30% *con minimo non indennizzabile di* € 500,00; DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE **Franchigia:** € 250,00; DANNI DA VARIAZIONE DI TEMPERATURA A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI *Scoperti:* Si applicano gli stessi scoperti di furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce che precedono *con minimo non indennizzabile di* € 250,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Trasporto Sicuro e Semplice è rivolto a: persone fisiche e giuridiche che svolgono l'attività di autotrasportatori (nazionali ed internazionali) di cose per conto terzi. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio contro i rischi della propria responsabilità civile quali vettori stradali per perdita o avaria delle merci trasportate e contro i rischi del danneggiamento diretto di tali beni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18% per la Sezione I R.C.V. e pari al 23% per la Sezione II D.P.C.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol con le modalità indicate nel DL n.132/2014 (convertito in L.n.162/2014)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte sono applicate ai premi netti, come segue: R.C.V. E D.P.C. : 12,50% Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL TRASPORTO SICURO E SEMPLICE

Forma assicurativa targhe identificate

Assicurazione della Responsabilità civile del Vettore Stradale e dei Danni alle merci trasportate per conto dell'avente diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 08650 / 002 / 00000 / C - Ed. 01/07/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

GLOSSARIO	1 di 28
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3 di 28
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE (Sezione sempre operante)	7 di 28
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (Sezione operante unicamente se richiamata nel frontespizio di Polizza)	10 di 28
SEZIONE III - NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO	12 di 28
NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO	26 di 28

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale presente nella Polizza con il significato loro attribuito dalla Società.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Apparecchio antifurto: il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo, predisposto di appositi dispositivi di attivazione e disattivazione;

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa mobile altrui di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto;

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;

Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio;

Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione;

Delegataria: l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto;

Diritti speciali di prelievo (D.S.P.): unità di conto del Fondo Monetario Internazionale ricavata da un paniere di valute nazionali;

Elettronica di consumo: prodotti elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione ed il lavoro in ufficio quali lettori audio e video, fotocamere e videocamere digitali, personal computer, notebook, tablet, console per videogiochi, telefoni cellulari, navigatori satellitari, stampanti, tablet, notebook, videocamere e fotocamere digitali, console per videogiochi, navigatori satellitari;

Franchigia: l'importo espresso in cifra fissa - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile/indennizzabile;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza;

Intermediario: L'Agenzia e/o il Broker d'Assicurazione eventualmente indicati in Polizza;

Motrice: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;

Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di decorrenza della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno (frazione + Anno), il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di decorrenza della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno;

Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;

Rimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice; è compreso in questo termine anche il semirimorchio;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Semirimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da un trattore stradale, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;

Scoperto: la parte del danno risarcibile/indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. e le eventuali coassicuratrici;

Truffa: indurre qualcuno in errore mediante artifici e raggiri al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

Veicolo: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio;

Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1 - Durata del contratto – tacito rinnovo

Il contratto ha durata di un Anno o di un Anno più frazione. Nel caso di durata di un Anno più frazione, la frazione di Anno costituisce Periodo assicurativo iniziale. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se, almeno **30 giorni** prima della scadenza, non sia stata inviata disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso.

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel periodo di validità della Polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità agli Artt. 2.1 e 2.2 che seguono, anche se nel frattempo l'Assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 2 - Durata dell'Assicurazione per ciascun trasporto

2.1 La garanzia inizia dal momento del carico della merce a bordo di uno dei veicoli identificati in Polizza, fino al momento dello scarico dal Veicolo medesimo. Restano comunque escluse le operazioni intercorrenti tra la presa in consegna della merce da parte del Vettore e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico, nel luogo di destinazione, e la riconsegna.

La garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci – sempre a bordo del Veicolo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti all'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'Assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli artt. 31 e 32 che seguono, qualora la sosta a destino del Veicolo, con le merci a bordo superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 30.1.

2.2 Limitatamente alla garanzia rischi Guerra e Mine sopra merci di cui al successivo art. 24 lettere. c), d) ed e) valgono le seguenti disposizioni:

- a) la garanzia inizia dal momento in cui l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul mezzo vettore e termina al momento in cui lo stesso viene scaricato;
- b) qualora l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo, non venga scaricato, la garanzia termina comunque allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo non venga scaricato nel luogo di destino, e purché il Contraente ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto ai punti a) e b) che precedono;
- d) qualora l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo, venga scaricato in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordato ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché il contraente paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'Assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché l'Autocarro, sempre con le merci assicurate a bordo, rimane nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dov'è stato scaricato. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite

per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché il Contraente ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui l'Autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul mezzo vettore per la rispedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- I. per "mezzo vettore": qualunque nave e/o traghetto e/o RORO trasporti l'Autocarro, con a bordo le merci assicurate, da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti una traversata marittima;
- II. per "arrivo": il momento in cui la nave è ancorata ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da un'autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quando all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
- III. per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al punto II) che precede.

Art.3 - Recesso dal contratto in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata oppure della PEC. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata oppure della PEC. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società.

Art. 4 - Disdetta rischi scioperi, guerra e mine sopra merci

La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto, limitatamente ai rischi di cui alla lettera a) del successivo art. 18 e - se prestata la garanzia Danni alle merci trasportate per conto dell'avente diritto - ai rischi scioperi, guerra e mine e scioperi di cui al successivo art. 24 ove prestati, in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata oppure mediante PEC.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, CSI (ex URSS) e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza, le spedizioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi guerra, mine e scioperi.

Quando e come devo pagare

Art. 5 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi possono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della Polizza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Calcolo del Premio

Premesso che il Premio di Polizza deve essere commisurato all'effettiva entità del Rischio, le parti convengono di calcolarlo in base al numero e al tipo dei Veicoli assicurati in Polizza.

Qualora, durante il periodo di validità della Polizza, il Contraente acquisti od assuma in esercizio nuovi autocarri - o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi - da assicurare a termini dell'art. 29 delle Norme Comuni - o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Società, indicandone tutti i dati di identificazione.

In detta occasione, la Società provvede, tramite emissione di apposita appendice, al perfezionamento del conguaglio risultante.

L'importo del Premio, a debito o a credito del Contraente, è calcolato pro rata fino alla scadenza della Polizza oppure, in caso di frazionamento del Premio, fino alla scadenza della rata in corso. L'eventuale rimborso del Premio verrà effettuato al netto delle imposte in vigore.

Che obblighi ho

Art. 7- Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 8 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Dove vale la copertura

Art. 10 - Limiti Territoriali

L'Assicurazione è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dei Paesi di seguito indicati: Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Serbia, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Macedonia.

Nell'ambito di tali Paesi l'Assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal Veicolo per ferrovia o per via d'acqua. Per i trasporti effettuati al di fuori dei limiti territoriali della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la copertura è operante purché tali trasporti risultino soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merce su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità come "CMR").

Altre norme

Art. 11 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente devono essere fatte direttamente alla Società oppure all'Intermediario che gestisce la Polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in Polizza dal Contraente.

Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 - Facoltà di controllo

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali, se richiesto, il Contraente si impegna a fornire, anche per iscritto, i chiarimenti richiesti.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Legge applicabile e giurisdizione

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolata dalla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Art. 16 - Clausola Broker (operante unicamente qualora sia presente tale tipologia di Intermediario). Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Società indicata in Polizza (il "Broker").

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti in nome e per conto del Contraente dal Broker trattando con la Società.

Il pagamento del Premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, del D. Lgs. 209/2005.

Le quote di Indennizzo o di rimborso di Premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, alla Società, si intenderà fatta dal Contraente. Parimenti, fermo restando che il Broker non ha alcun potere di rappresentanza della Società, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal Broker ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del Rischio dovranno essere fatte dal Broker alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Le comunicazioni fatte dalla Società al Broker si intenderanno come fatte al Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute dall'altra parte.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker incarico scritto non esplorativo in data successiva, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o quella di decorrenza del nuovo incarico.

Cosa assicura

Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria che le cose consegnategli per il trasporto su strada subiscano dal momento del carico a bordo di uno dei Veicoli identificati in Polizza fino al momento dello scarico dal Veicolo stesso.

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
- c) tutte le responsabilità di natura extracontrattuale.

Art. 18 - Rischi speciali

E' compresa nell'Assicurazione anche la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti di terrorismo o atti compiuti da persone che agiscano per scopi socio-politici;
- c) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- d) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria uragani.

Cosa NON assicura

Art. 19 - Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato siano una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti, amministratori e procuratori;
- b) Appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal Vettore, suoi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché Truffa da chiunque perpetrata;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del Veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) esplosioni di ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Come assicura

Art. 20 - Trasporti Nazionali - Limiti di Indennizzo e massimali

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile, in materia di responsabilità del Vettore stradale per i trasporti nazionali (fissato in **euro 1,00** per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata) fino alla concorrenza, per ogni Veicolo, del massimale indicato in Polizza.

Fermo restando il limite per Veicolo di cui sopra, per ogni Sinistro che coinvolga più Veicoli, l'obbligazione della Società **non potrà eccedere il massimale per Sinistro indicato in Polizza.**

Qualora, per effetto dell'applicazione del V comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso **anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per Veicolo e Sinistro indicato in Polizza, ferme comunque le esclusioni di Polizza, e con applicazione dello Scoperto del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in Polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili).**

I massimali di Polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente sostenute per adempiere ai provvedimenti di cui alla lettera a) dell'Art. 44, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'Art. 49.

Art. 21 - Trasporti Internazionali - Limiti di indennizzo e massimali

21.1 Fermo restando quanto previsto dal III comma dell'art. 1696 del Codice Civile, come indicato al successivo Art. 22, l'Assicurazione è prestata, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n.1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

21.2 - Fermo restando quanto previsto all'Art.21.1, l'Assicurazione è operante esclusivamente per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali di cui all'articolo 10 che precede.

21.3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'Art. 25 della CMR, **sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in Polizza, fissato in 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante ovvero di merce perduta e/o avariata.**

Fermo restando il limite per Veicolo di cui sopra, l'obbligazione della Società **non potrà eccedere il massimale per Veicolo e per Sinistro indicato in Polizza**

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'Art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'Art. 23 CMR, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso **anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per Veicolo e Sinistro indicato in Polizza, ferme comunque le esclusioni previste in Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto, a carico dell'Assicurato del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in Polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili).**

21.4 - La Società non risponde in ogni caso delle seguenti maggiori e speciali responsabilità a carico dell'Assicurato derivanti da:

- a) dichiarazione di valore (C.M.R. Art. 24);
- b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R. Art. 26).

21.5 - La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente e/o Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei suoi confronti per:

- a) inesattezza o insufficienza di indicazioni sulla lettera di vettura (C.M.R. Art. 7);
- b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R. Art. 11);
- c) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della consegna della merce. (C.M.R. Art. 21).

Art. 22 – Trasporto multimodale

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, troverà applicazione il III comma dell'art. 1696 del Codice Civile, pertanto, fermo il massimale per Veicolo e per Sinistro indicato in Polizza, il limite dell'obbligazione risarcitoria della Società non potrà in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

La tabella di sintesi dei limiti di Indennizzo è riportata a pag. 23 di 28 in calce, cioè, alla Sezione III – Norme comuni alle sezioni I e II che precedono.

**Sezione operante unicamente se la voce "Danni per Conto" è riportata in Polizza e valorizzato
il relativo Premio netto annuo**

Cosa assicura

Art. 23 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali e diretti che le merci - caricate su uno dei veicoli identificati in Polizza - subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente a causa di tutti i rischi del trasporto salvo quanto espressamente escluso.

Per la validità della copertura assicurativa è condizione essenziale che il Contraente abbia ricevuto dall'avente diritto, prima del carico della merce a bordo di uno dei veicoli identificati in Polizza, mandato scritto ad assicurare le stesse.

Sono considerati validi anche mandati conferiti da terzi vettori e/o spedizionieri e/o aziende di logistica purché gli stessi agiscano per conto dei legittimi proprietari e/o aventi diritto.

Resta fermo che, in caso di Danno, dovrà essere esibito il mandato originario fornito dall'avente diritto al primo Vettore e/o spedizioniere e/o azienda di logistica.

Inoltre, in caso di Danno, l'Indennizzo potrà essere pagato al Contraente solamente a condizione che l'avente diritto ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso Danno.

Art. 24 - Rischi scioperi / guerra e mine sopra merci

Sono inoltre garantiti i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

- a) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) terroristi o persone che agiscano per scopi politici;
- c) guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetto e/o ro/ro);
- d) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto c) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetto e/o ro/ro);
- e) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del Veicolo su navi traghetto e/o ro/ro).

Cosa NON assicura

Art. 25 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni e le perdite direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato siano una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti, amministratori e procuratori;
- b) Appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal Vettore Contraente, suoi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché Truffa da chiunque perpetrata;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del Veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) difetto, vizio o insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o della preparazione delle merci assicurate per far fronte agli ordinari accadimenti del viaggio assicurato (ai fini della presente esclusione con "imballaggio" si intende anche lo stivaggio in un container o simile);
- e) bagnamento, se le merci sono state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili;
- f) cattivo stivaggio sul mezzo vettore o inadeguata protezione della merce per il trasporto. Qualora tali operazioni siano state effettuate direttamente dal Contraente o dai propri dipendenti, nonché da terzi

sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente o dai propri dipendenti, la presente esclusione non opera;

- g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini.

Come assicura

Art. 26 - Somme assicurate

Indipendentemente dal numero dei mandati ad assicurare ricevuti dal Contraente, la somma assicurata per ogni Veicolo è quella indicata in Polizza e costituisce il limite massimo dell'Indennizzo dovuto dalla Società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Fermo restando il limite per Veicolo di cui sopra, per ogni Sinistro che coinvolga più veicoli contemporaneamente, l'obbligazione della Società non potrà eccedere la somma assicurata per Sinistro indicata in Polizza. In tal caso la somma assicurata per Sinistro è da intendersi prestata a Primo Rischio Assoluto, pertanto la Società liquiderà l'Indennizzo rinunciando ad applicare la riduzione proporzionale dell'Indennizzo in base a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

A tali limiti massimi sono da aggiungere i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità all'art. 44 lettera c).

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un Danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del Danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Art. 27 - Valore Assicurabile

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperato e dei costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto e di Assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) i costi di produzione già sostenuti ivi inclusi i costi delle materie prime, i costi di trasporto, le spese e gli oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per il medesimo Rischio siano state stipulate anche da diversi contraenti più assicurazioni presso altri assicuratori la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto a eventuali coperture primarie stipulate dai suddetti contraenti e ciò per differenza di condizioni, eccedenza di massimali, mancanza o limitazione della copertura primaria.

In caso di Sinistro la Società avrà pertanto il diritto di richiedere al Contraente/Assicurato dichiarazione dell'esistenza di queste coperture e se del caso copia delle polizze.

In nessun caso la presente Assicurazione potrà essere considerata quale "doppia assicurazione" agli effetti anche di quanto previsto dal Codice Civile.

La tabella di sintesi dei limiti di Indennizzo è riportata a pag. 23 di 28 in calce, cioè, alla Sezione III – Norme comuni alle sezioni I e II che precedono.

Art. 29 – Assicurazione durante il trasporto con autocarri identificati in Polizza

29.1 L'Assicurazione è prestata per perdite o avarie alle merci durante i trasporti assunti dal Contraente in qualità di Vettore stradale e limitata al solo periodo in cui le merci si trovano a bordo di uno dei veicoli identificati in Polizza, purché siano di proprietà del Contraente, ovvero in noleggio, locazione o comodato d'uso allo stesso.

29.2 L'Assicurazione è prestata per perdite o avarie che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi, purché questi risultino agganciati al momento del Sinistro ad una delle motrici o trattori stradali identificati in Polizza.

29.3 L'Assicurazione è altresì prestata per perdite o avarie che colpiscano le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla Motrice o trattore stradale, nel corso di soste rientranti nella garanzia, a condizione che siano espressamente indicati in Polizza anche gli estremi di identificazione di tali rimorchi o semirimorchi.

Sono altresì comprese le operazioni di carico e scarico così come definite al successivo art. 36.

Art. 30 - Merci assicurate, merci assicurate con limitazioni e merci escluse

30.1 La garanzia assicurativa deve intendersi valida ed operante per il trasporto di tutte le merci ad eccezione delle seguenti:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- d) piante e fiori;
- e) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici;
- f) animali vivi;
- g) autoveicoli;
- h) esplosivi;
- i) armi e munizioni in genere;
- j) tabacchi;
- k) merci da trasportarsi con cisterne;
- l) masserizie nonché tutte le merci già danneggiate o di rispedizione.

30.2 Le merci di seguito indicate sono garantite, purché non vengano trasportate a carico completo e comunque sino alla concorrenza di **Euro 20.000,00** (VENTIMILA/00) per ogni/ciascun Autocarro/evento:

- a) Elettronica di consumo;
- b) prodotti farmaceutici;
- c) pelli e pellicce.

30.3 Le merci usate sono garantite esclusivamente per danni e/o perdite derivanti e/o causati da:

- a) uscita dell'Autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del Veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del Veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del Veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto, rapina, sottrazione o smarrimento delle merci, sempreché, ai termini di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

Restano comunque escluse le operazioni di carico e scarico di cui al successivo articolo 36.

Art. 31 - Furto delle merci a seguito di sottrazione del Veicolo

31.1 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia in caso di furto del Veicolo è subordinata alla circostanza che, durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo abbia la cabina con i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e, inoltre, che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il Veicolo sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dello stesso;
- b) il Veicolo sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo permanente o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo permanente o chiusi con mezzi appropriati;
- c) il Veicolo sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo permanente.

31.2 - Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo Rimorchio o semirimorchio staccato dalla Motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'Apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'Assicurazione è subordinata al rispetto di **tutte** le seguenti condizioni:

- a) che sull'Autocarro sia installato a regola d'arte un Apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU R 97 o ECE/ONU R 116 e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio - quando sganciato dalla Motrice - sia installato a regola d'arte un Apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto dal 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o recepito in Polizza dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di Sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio antifurto - tutte le Chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'Apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo Scoperto di Polizza sarà maggiorato nella misura del **10%** in aggiunta a quanto già previsto in Polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili). Tale maggiorazione di Scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul Veicolo sia installato un Apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro Apparecchio antifurto che risponda ai requisiti di cui alla lettera a) e che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema; ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio, quando sganciato dalla Motrice, sia installato un Apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello, o altro Apparecchio antifurto recepito in Polizza dalla Società che assolva la funzione di testimoniabilità intesa come sopra.

- f) In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'Apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione della chiave e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Art. 32 - Furto delle merci senza sottrazione del Veicolo

In caso di furto delle merci dal Veicolo, senza sottrazione dello stesso, la garanzia è operante, a condizione che il furto venga perpetrato;

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del Veicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato;

oppure

- b) durante le soste dei veicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato.

In caso contrario la copertura resterà comunque operante, ma verrà applicato uno Scoperto del **20%**.

Art. 33 - Furto delle merci a seguito d'incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di furto della merce, sia questa conseguente o meno al furto del Veicolo, in seguito ad incidente stradale che coinvolga direttamente il Veicolo e che impedisca all'autista di rispettare quanto previsto agli Artt. 31 e 32.

Art. 34 - Estensioni di garanzia

In parziale deroga a quanto previsto dagli Artt. 19 e 25 – Rischi esclusi, la Società copre i danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:

- a) Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché dolo dei rispettivi dipendenti

Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in Polizza e previa applicazione di uno Scoperto aggiuntivo del **10%** (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili) fatto salvo per lo Scoperto previsto al punto successivo. In caso di applicazione dello Scoperto aggiuntivo di cui al precedente articolo 20 e 21 non troverà applicazione lo Scoperto previsto al presente articolo.

- b) Appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente purché assunti da più di un anno e in assenza di note nel casellario giudiziario.

Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in Polizza e previa applicazione dello Scoperto del 25% con il minimo di **Euro 1.000,00 (MILLE/00)**;

- c) Infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri e ai limiti di sagoma purché il superamento della portata utile del Veicolo o dei limiti di sagoma non sia superiore al 10% di quelli previsti sulla carta di circolazione del Veicolo.

Art. 35 - Clausola Cisterne

In deroga a quanto disposto dall'Art. 30.1 lettera k) – **Merci assicurate, merci assicurate con limitazioni e merci escluse** si intendono ricompresi in garanzia i trasporti di merci effettuati con cisterne.

L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui il prodotto viene immesso nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

La garanzia è operante per la contaminazione del prodotto trasportato a condizione che – prima del trasporto – la cisterna venga adeguatamente lavata, al fine di eliminare tutte le tracce del bene precedentemente caricato, da una ditta specializzata che rilasci la fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione resa. Il Contraente ha la facoltà di provvedere in proprio al lavaggio e/o con proprio personale presso centri di lavaggio purché rilasci fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione prima dell'inizio del viaggio.

Eventuali danni e/o le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti e/o franchigie:

- a) Franchigia fissa pari ad Euro **250,00 (DUECENTOCINQUANTA/00)** nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- b) **15%** nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;
- c) **15%** nel caso di: contaminazione del prodotto;
- d) **20%** nel caso di: contaminazione prodotto a seguito di lavaggio effettuato in proprio dal Contraente o con proprio personale presso centri esterni di lavaggio.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno Scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

Art. 36 - Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico delle merci trasportate sono garantite alle seguenti condizioni:

- Dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale il Contraente si sia assunto l'onere del trasporto;
- Esse dovranno risultare contrattualmente a carico del Contraente;
- Siano effettuate con mezzi meccanici idonei.

Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Art. 37 - Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi

Le garanzie prestate con la presente Polizza valgono anche per i containers e/o casse mobili (ivi incluse cisterne caricate sul Veicolo, tank containers, reefer) di proprietà di terzi, anche qualora non contengano merce e solo a condizione che siano oggetto del trasporto e che non siano a noleggio, locazione o comodato d'uso al Vettore.

La copertura è limitata ai danni e/o perdite causati da:

- a) uscita dell'Autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del Veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del Veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del Veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto, rapina o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

Si intendono comunque escluse le perdite e/o avarie derivanti e/o causati da: uso, usura, funzionamento, vetustà (ruggine, ossidazione, scolorimento), operazioni pregresse di riparazioni e/o revisione e/o montaggio nonché tutti i danni preesistenti e/o estetici (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammaccature, graffiature, sverniciature, ecc.).

Fermo quanto previsto dall'art. 20 e 21 in caso di operatività della sola sezione Responsabilità Civile del Vettore Stradale, eventuali danni ai containers e/o casse mobili, verranno liquidati integralmente purché a seguito delle riparazioni non si abbia una rivalutazione del valore del container e/o cassa mobile rispetto al valore del medesimo ante Sinistro, nel qual caso il risarcimento/Indennizzo verrà ridotto di un importo pari all'ammontare di detta valutazione.

Il limite massimo per questa garanzia viene fissato nella misura di **Euro 5.000,00** (CINQUEMILA/00) per evento e di **Euro 10.000,00** (DIECIMILA/00) per annualità assicurativa.

Art. 38 - Imballi e confezioni

Indipendentemente dal fatto che le merci abbiano o meno subito danni, la Società rimborserà il costo del rifacimento e/o ricondizionamento degli imballi e/o confezioni originari, sempreché tali operazioni si siano rese necessarie quali conseguenze dirette del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Polizza; tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell'importo di **Euro 2.500,00** (DUEMILACINQUECENTO/00) per evento e di **Euro 5.000,00** (CINQUEMILA/00) per annualità assicurativa.

Eventuali danni risarcibili ai termini della presente estensione saranno liquidati previa applicazione della Franchigia e scoperti previsti in Polizza.

Art. 39 - Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata

La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute dal Contraente/Assicurato per:

- lo sgombero della sede stradale,
- lo smaltimento,

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un Sinistro risarcibile/indennizzabile a termini della presente Polizza. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di **Euro 5.000,00** (CINQUEMILA/00) per evento e di **Euro 10.000,00** (DIECIMILA/00) per annualità assicurativa e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente Polizza.

Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi Danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

Art. 40 - Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi (garanzia operante unicamente se la voce "Merci Deperibili" è riportata in Polizza e valorizzato il relativo Premio netto annuo)

L'Assicurazione si intende estesa ai trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi in base alla seguente disciplina:

RISCHI ASSICURATI

40.1 - Relativamente alle merci deperibili i danni e/o le perdite derivanti variazioni di temperatura sono assicurate purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'Autocarro o alle celle frigorifere tali da compromettere in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del Vettore;
- d) furto, rapina, sottrazione o smarrimento delle merci sempreché, ai termini di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e ferme le applicazioni dei relativi scoperti.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

40.2 - La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) il Veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isoterma atta a mantenerla;
- b) il Veicolo sia in possesso di tutte le attrezzature e i requisiti richiesti dalla legge in materia di trasporto di merci deperibili a temperatura controllata;
- c) il Contraente, nel semestre precedente la stipulazione dell'Assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controlli e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- d) il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri o dagli strumenti in dotazione al Veicolo la temperatura delle celle, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati;
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

ESCLUSIONI

40.3 - Ferme restando le esclusioni previste in Polizza, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'Autocarro, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa sia imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

40.4 - In parziale deroga a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, l'Assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'Autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'Assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del Veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'Assicurazione cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo del Veicolo nella località di destino, sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI - PROVVEDIMENTI

40.5 - Fermo restando quanto altro previsto dalle Norme applicabili in caso di Sinistro, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al Veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un Danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un Danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un Autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

40.6 - In aggiunta a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, il Contraente o chi per esso deve esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto);
- d) la stampata delle temperature rilevate dal termoregistratore in conformità al punto 40.2 lett. d) che precede

SCOPERTI

40.7 - I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- a) **10%** con il minimo di **Euro 250,00** (DUECENTOCINQUANTA/00) nel caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;
- b) **20%** con il minimo di **Euro 500,00** (CINQUECENTO/00) nel caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente;
- c) **30%** con il minimo di **Euro 500,00** (CINQUECENTO/00) nel caso di mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del Vettore.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno Scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

Art. 41 - Scoperti e franchigie

Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato, il pagamento dell'Indennizzo avverrà previa deduzione, per ogni Sinistro, degli scoperti e/o delle franchigie elencati nella Tabella di Sintesi riportata a pag. 23 di 28.

Art. 42 - Mancata effettuazione del viaggio

La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati dalla mancata effettuazione del viaggio stabilito o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive od atti qualsiasi di Governi, Autorità, Popoli.

Art. 43 - Clausole di esclusione sempre operanti

Si intendono sempre operanti le seguenti esclusioni:

- **INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE ED. 10/11/2003 (CL. 370)**
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith
 1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;

1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;

1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.

1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

- **MARINE CYBER ENDORSEMENT**

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403 - 11 November 2019

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3. sotto riportato, questa assicurazione non copre perdite, danni, indennizzi o spese direttamente o indirettamente causate da, o a cui contribuiscono, o derivanti dall'uso o dal funzionamento, al fine di infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, codice malevolo, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui è allegata la presente clausola, l'indennizzo altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto non sarà pregiudicato dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico se tale uso o processo non è un mezzo per arrecare danni.

3. Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 di cui sopra non si intenderà operante per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

LMA5403 - 11 Novembre 2019

- **CARGO ISM ENDORSEMENT - SOLO PER TRASPORTI MARITTIMI (JC 98/019)**

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile off-shore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

Applicabile a spedizioni su navi traghetto Ro-Ro passeggeri.

Applicabile con effetto 1° luglio 1998 alle spedizioni su

1. navi passeggeri che trasportino più di 12 passeggeri e
2. navi cisterne, chimiche, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico Con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

Applicabile con effetto 1° luglio 2002 alle spedizioni a bordo di tutte le altre navi da carico ed alle piattaforme mobili di perforazione con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

In nessun caso questa assicurazione copre perdite, danni o spese qualora l'oggetto assicurato sia trasportato da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui Compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità all'ISM Code se, al momento della caricazione a bordo dell'oggetto assicurato, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole

- a) o che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code
- b) o che la Compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità" così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'assicurazione sia stata girata, in base alla presente polizza, al reclamante l'indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto assicurato.

- **TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) JC2001-056**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination

named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

3 This clause is subject to English law and practice.

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

La presente Clausola prevarrà in ogni caso su quanto previsto al riguardo nella presente polizza anche nel caso in cui dovesse risultare in contrasto con la stessa.

1. Nonostante quanto sia previsto dalla Polizza o dalle Clausole ivi richiamate, al riguardo, viene convenuto che relativamente alle perdite ed ai danni assicurati con il presente contratto contro i rischi causati da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici, è condizione essenziale che i beni oggetto dell'assicurazione risultino nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio e, in ogni caso, la garanzia TERMINERÀ:

sia

1.1 in base a quanto previsto dalla clausola "Durata dell'assicurazione" della presente polizza

oppure

1.2 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore o altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza

1.3 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa - che l'Assicurato abbia scelto per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di collocazione o della distribuzione.

oppure

1.4. relativamente ai trasporti via mare, allo scadere del sessantesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nel porto finale di sbarco,

1.5 relativamente ai trasporti via aerea allo scadere del trentesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nell'aeroporto finale di sbarco,

quale dei predetti casi sia il primo a verificarsi.

2. Qualora la presente polizza o le clausole in essa richiamate prevedano specificatamente la copertura assicurativa per il trasporto terrestre o altre tratte successive a giacenza o prosecuzioni successive alla cessazione della garanzia come precedentemente indicato, la copertura riprenderà la sua efficacia per continuare la propria operatività durante l'ordinario corso del viaggio per concludersi nuovamente nei termini previsti dalla precedente clausola 1.

3. La presente Clausola è soggetta alle Leggi e alle consuetudini di mercato inglesi.

- **TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE**

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

Con la presente clausola viene stabilito e concordato che la presente polizza non si applicherà e

non garantisce ogni e qualsiasi responsabilità effettiva o asserita per qualsiasi uno o più reclami a fronte di uno o più danni derivanti direttamente o indirettamente da, risultanti da o conseguenti a o in ogni caso riguardanti l'amianto o materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità.

- **SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE JC 2010-014**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

Inoltre, in nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

- **COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION JC 2020-011**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

Libera traduzione (prevale il testo inglese)

1. Nonostante eventuali disposizioni contrarie previste nella presente assicurazione, la presente assicurazione non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
2. Come utilizzato nel presente documento, una Malattia Trasmissibile indica qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso considerato vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

JC2020-011 - 17 aprile 2020

Tabella di sintesi dei limiti di Indennizzo

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE					
Garanzie Descrizione		Limiti / Sottolimiti		Scoperti	Franchigie
Assicurazione della Responsabilità Contrattuale del Vettore per perdita o avaria delle merci trasportate	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi ordinari (art.17) • Rischi speciali (art.18) 	Trasporti terrestri Nazionali (€ / Kg 1,00)	Massimale per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza		€ 250,00
		Trasporti terrestri Internazionali CMR (D.S.P. / Kg 8,33)	Massimale per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza		
		Trasporti multimodali Nazionali, se ignota la fase del trasporto in cui si è verificato il danno (€ / Kg 1,00)	Massimale per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza		
		Trasporti multimodali Internazionali, se ignota la fase del trasporto in cui si è verificato il danno (€ / Kg 3,00)	Massimale per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza		
		Inapplicabilità dei limiti di responsabilità (ipotesi di cui art. 1696 cc V comma o art. 29 CMR)	Massimale per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza		

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (garanzia supplementare a pagamento)					
Garanzie Descrizione		Limiti / Sottolimiti		Scoperti	Franchigie
Assicurazione dei danni materiali e diretti alle merci trasportate (stipulata dal Vettore per conto di chi spetta)	<ul style="list-style-type: none"> • Rischi ordinari (art. 23) • Rischi scioperi / guerra e mine sopra merci (art. 24) 	Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00

SEZIONE III – NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO

Garanzie Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Scoperti		Franchigie
Furto delle merci a seguito di sottrazione del Veicolo - obbligo di sorveglianza (art. 31.1)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Furto delle merci a seguito di sottrazione del Veicolo con successivo ritrovamento - obbligo antifurto (art. 31.2 lett. a, b, c, d)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Furto delle merci a seguito di sottrazione del Veicolo senza ritrovamento (art. 31.2 lett. e)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	20%	10% se installato antifurto con testimoniabilità (CEI 79/17 di 2° o 3° o CEI 79/51 di 2° o 3° livello o altro recepito in Polizza)	€ 250,00
Furto delle merci dal Veicolo senza sottrazione dello stesso (art.32)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Furto delle merci senza sottrazione del Veicolo (mancata constatazione effrazione del Veicolo o dei mezzi chiusura dei locali)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	20%		€ 250,00
Furto delle merci a seguito d'incidente stradale (art. 33)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Rapina delle merci (nella sezione RCV la garanzia opera solo qualora risulti accertata la Responsabilità dell'Assicurato).	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Smarrimento delle merci	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Estensioni di garanzia: Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché dolo dei loro dipendenti (art. 34 lett. a)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	Scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili)		€ 250,00
Estensioni di garanzia: Appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente (art. 34 lett. b)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	25%		€ 1.000,00
Clausola Cisterne: dispersione o colaggio del prodotto a seguito di rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico (art. 35 lett. a)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Clausola Cisterne: dispersione o colaggio del prodotto non riconducibile ad uno degli eventi contemplati in precedenza (art. 35 lett. b)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	15% se non causata da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico		€ 250,00
Clausola Cisterne: contaminazione del prodotto (art. 35 lett. c - d)	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	15%	20% in caso di lavaggio effettuato in proprio	€ 250,00
Clausola cisterne: dispersione, colaggio o contaminazione a seguito d'incidente stradale	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Clausola cisterne: dispersione, colaggio o contaminazione a seguito di furto, rapina, smarrimento o sottrazione delle merci	Massimale o Somma assicurata per <u>Autocarro</u> e per <u>Sinistro</u> indicato in Polizza	Si vedano scoperti furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce che precedono		€ 250,00

SEZIONE III - NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO			
Garanzie Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Scoperti	Franchigie
Carichi parziali di Elettronica di consumo, prodotti farmaceutici; pelli e pellicce. (art. 30.1)	€ 20.000,00 per Autocarro e sinistro		€ 250,00
Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi (art. 37)	€ 5.000,00 per Sinistro € 10.000,00 per annualità assicurativa	Si vedano scoperti furto, rapina o sottrazione della merce che precedono	€ 250,00
Imballi e confezioni (art. 38)	€ 2.500,00 per Sinistro € 5.000,00 per annualità assicurativa		€ 250,00
Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata (art. 39)	€ 5.000,00 per Sinistro € 10.000,00 per annualità assicurativa		€ 250,00

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO (garanzia supplementare a pagamento)			
Garanzie Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Scoperti	Franchigie
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi - danni da variazione di temperatura (art. 40)	Massimale o Somma assicurata per Autocarro e per Sinistro indicato in Polizza	10% in caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura di una durata continuativa <u>non inferiore</u> a: 8 ore per surgelati o congelati 4 ore per refrigerati o freschi	€ 250,00
		20% in caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura di una durata continuativa <u>inferiore</u> a: 8 ore per surgelati o congelati 4 ore per refrigerati o freschi Oppure per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente	€ 500,00
		30% in caso di mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del Vettore	€ 500,00
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi - danni da variazione di temperatura a seguito di incidente stradale	Massimale o Somma assicurata per Autocarro e per Sinistro indicato in Polizza		€ 250,00
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi - danni da variazione di temperatura seguito di furto, rapina, smarrimento o sottrazione delle merci	Massimale o Somma assicurata per Autocarro e per Sinistro indicato in Polizza	Si vedano scoperti furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce che precedono	€ 250,00

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi Artt. 44, 45 e 46 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 44 - Obblighi generali del Contraente/Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il Danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del Sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al Sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi nella fase dell'istruzione del Sinistro da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il Danno appaia evidente. In quest'ultimo caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 45 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un Danno alle merci il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del Veicolo;
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 46 - Obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 47 - Intervento del perito in caso di Sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 44 lettera c) per i reclami non eccedenti l'importo di Euro 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) il Contraente è dispensato dal richiedere l'intervento del

Commissario d'Avaria per la constatazione del Danno. Resta in ogni caso inteso che il Contraente – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 48 - Modalità per il risarcimento del Danno

Ai fini del risarcimento del Danno il Contraente, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'Art. 45 e/o al verbale di ritrovamento di cui Art. 46 deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'Indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del Veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del Sinistro del Contraente;
- e) il pagamento dell'Indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del Danno una semplice nota di addebito al Vettore da parte del danneggiato;

La Società si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione della pratica liquidativa.

Art. 49 - Gestione delle vertenze - Spese legali – applicabile unicamente alla SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del Danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta del Contraente, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 50 - Chiusa inchiesta

Ai fini della liquidazione di un Danno a seguito di furto e/o rapina e/o sottrazione delle merci, il mancato rilascio del verbale di chiusa inchiesta istruttoria da parte delle competente Autorità Giudiziaria, non sarà ritenuto atto pregiudizievole alla liquidazione del Sinistro.

In questo caso però, il Contraente/Assicurato si impegna ad attivarsi in ogni modo per l'ottenimento di detto documento, da presentare anche successivamente alla liquidazione, fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato a restituire alla Società l'importo del Danno eventualmente già corrisposto, nel caso in cui emergessero risultanze tali da non rendere risarcibile il Danno in parola in base alle presenti condizioni di garanzia.

Art. 51 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo:

- previo accordo tra la Società e l'avente diritto, oppure
 - alla presentazione di tutta la documentazione richiesta nonché al completamento delle attività peritali ove occorse
- la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) l'avente diritto non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti ai seguenti articoli: 44, 45, 46 e 48.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziarica o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "**Autorità Giudiziaria**"), ente pubblico (di seguito, "**Pubblica Amministrazione**"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/ agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

